

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 12 ottobre 2011, n. 3/UOL
Chiarificazioni in ordine alla competenza per il rilascio del parere di cui all'articolo 49 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

*Ai Sindaci dei Comuni della Regione Piemonte
Loro Sedi*

A seguito delle modifiche legislative regionali succedutesi negli ultimi anni e delle mutate sensibilità politiche in materia di attribuzioni di competenze agli enti locali in merito alla gestione del territorio, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni relative al riparto di competenze amministrative in ordine al rilascio del parere vincolante previsto dall'articolo 49 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 per gli interventi ricadenti nelle aree o negli immobili definiti dal piano regolatore generale di "interesse storico-artistico".

Come è noto, il parere di cui trattasi - prima dell'entrata in vigore della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) - era attribuito, ai sensi degli articoli 49 e 91 bis della l.r. 56/77, alle sezioni provinciali della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Per consolidata prassi amministrativa, inoltre, il parere in questione veniva ricondotto tra le attribuzioni della commissione regionale centrale, in luogo delle sezioni provinciali, qualora riferito ad interventi già eseguiti (sanatorie o condoni).

Con la soppressione delle sezioni provinciali della commissione beni culturali e ambientali, operata dall'articolo 7 della l.r. 32/2008, l'espressione del parere di cui all'articolo 49 della l.r. 56/77 è stata demandata alle commissioni locali per il paesaggio previste dall'articolo 4 della l.r. 32 citata; solo in assenza di queste ultime, e fino alla loro costituzione, il rilascio del parere ex art. 49 l.r. 56/77 è demandato alla commissione regionale per i beni culturali e ambientali.

L'intervenuta attribuzione della competenza al rilascio del parere in questione alle commissioni locali per il paesaggio rientra - in armonia con il principio di sussidiarietà cui da tempo si ispira la legislazione regionale - nel percorso di riforma che ha portato ad una crescente valorizzazione dell'autonomia decisionale ed organizzativa degli enti locali e che è sfociata, con l'approvazione della l.r. 32/2008, in un significativo riconoscimento ai comuni di attribuzioni in materia di gestione del paesaggio.

Alla luce del nuovo quadro normativo, si ritiene pertanto che non trovi più "copertura" legislativa l'attribuzione alla commissione regionale per i beni culturali ed ambientali della competenza al rilascio del parere ex art. 49 l.r. 56/77 per gli interventi, oggetto di istanze di sanatoria edilizia o condono, realizzati negli ambiti definiti di "interesse storico-artistico" dal PRG, per i quali la competenza deve quindi ritenersi attribuita - al pari che per gli interventi da realizzare - alle competenti commissioni locali per il paesaggio. Solo in caso di mancata costituzione delle stesse, e fino alla loro costituzione, il rilascio del parere in questione compete alla commissione regionale di cui all'art. 91 bis l.r. 56/77.

Si invitano pertanto le amministrazioni comunali a provvedere all'assegnazione delle istanze di rilascio dei pareri di cui all'articolo 49 della l.r. 56/77 - tanto per gli interventi da realizzare, quanto

per gli interventi oggetto di sanatoria o condono edilizio - alle rispettive commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4 della l.r. 32/2008.

Roberto Cota

Visto

L'Assessore all'Urbanistica e Beni Ambientali

Ugo Cavallera